

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. II} _{N. 2}

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(ARTICOLO 39)

PRESENTATA DALLA

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMPOSTA

dal Presidente della Camera dei deputati **Iotti**, *Presidente*
e dai deputati **Andò, Barcellona, Bianco Gerardo, Bozzi, Cecchi, Colonna,**
De Cataldo, Del Pennino, Galante Garrone, Gianni, Gitti, Labriola, Paz-
zaglia, Pennacchini, Segni, Spagnoli, Sullo, Zarro e Vernola, *relatore*

Presentata alla Presidenza della Camera il 17 febbraio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta della Giunta per il regolamento tende ad eliminare una norma la cui applicazione ha rappresentato, negli scorsi 10 anni, il più vistoso esempio di squilibrio tra gli scopi che la disciplina del 1971 si era prefissa, e la realtà che ne è derivata in concreto.

Mentre infatti il sesto comma dell'articolo 39 era stato concepito come deroga di carattere eccezionale, e limitata prevalentemente a singoli deputati che manifestassero la necessità di superare il

limite di tempo per gli interventi, previsto dal primo comma circa la discussione generale e la discussione degli articoli, nella realtà, per tutti i dibattiti di un certo rilievo, la norma è diventata la regola costante, adottata particolarmente da alcuni Gruppi della Camera.

Sarebbe molto facile indicare dati statistici precisi per dimostrare quanto segue:

1) nella totalità dei casi la deroga ai limiti di tempo nella discussione sulle linee generali dei progetti e in quella de-

gli articoli ed emendamenti è stata richiesta per tutti i membri del Gruppo interessato e non per singoli suoi membri, come pure sarebbe stato possibile e, logicamente, più giustificato;

2) la deroga non è stata richiesta solo per le discussioni di un certo rilievo, ma per alcuni Gruppi è diventata quasi una formalità di carattere burocratico, attuata automaticamente anche per dibattiti di scarso interesse.

Con questa attuazione, la norma in esame ha perduto completamente le caratteristiche che la Giunta del 1971 aveva espressamente indicato: se si legge il resoconto della seduta antimeridiana del 4 febbraio 1971, e in particolare l'intervento del relatore Luzzatto, si può facilmente constatare tale contraddizione. Luzzatto infatti, rispondendo ad alcune critiche di chi giustamente temeva che il sesto comma avrebbe reso inutile, nella pratica, l'innovazione riguardante la fissazione di un limite di tempo negli interventi in discussione generale e in quella sugli articoli, avvertì che la norma avrebbe mantenuto un carattere di eccezionalità, e che il « costume parlamentare » si sarebbe lentamente modificato nel senso di un'autoregolamentazione dei tempi di discussione, nell'ambito generale che la riforma del 1971 avrebbe realizzato. Ora, è onesto ammettere che, per motivi diversi sui quali è inutile in questa sede soffermarsi, tale evoluzione del « costume parlamentare » è del tutto mancata, e la riforma del 1971 si è dimostrata, su questo punto, inefficace.

Ciò, tuttavia, non significherebbe di per sé la necessità di sopprimere il sesto comma dell'articolo 39 se si dovesse riconoscere la utilità e ammissibilità di una discussione parlamentare senza limiti di tempo che il testo del 1971 aveva voluto eliminare dal regolamento della Camera. In sostanza, invece, una tale disciplina del dibattito contrasta sia con l'economia generale del regolamento vigente, sia con la realtà storica e l'esperienza internazionale.

Si possono a tal fine sintetizzare i seguenti concetti:

a) l'ultimo comma dell'articolo 39, se applicato con la sistematicità e automaticità di cui si è fatto cenno, contrasta con i diritti — considerati nel loro insieme — dei Gruppi parlamentari e dei singoli deputati: è infatti da ricordare che la deroga vale soltanto per gli iscritti al Gruppo richiedente, e non è utilizzabile dagli altri membri della Camera. Ciò rappresenta una vera e propria aberrazione e contrasta, tra l'altro, con vari istituti regolamentari, come ad esempio quello della correlativa deroga di cui all'articolo 83, n. 3, per la quale, se è richiesta l'estensione della discussione generale a più di un oratore per Gruppo, l'esercizio di tale facoltà si estende automaticamente a tutti i deputati, anche se estranei al Gruppo richiedente, per un elementare principio di equità;

b) l'applicazione sistematica del comma sesto dell'articolo 39 contrasta con il principio della programmazione dei lavori parlamentari di cui agli articoli 23 e 24, sia che rimangano in vigore secondo la disciplina vigente, sia, a maggior ragione, se essi saranno modificati nel senso proposto dalla Giunta con la nuova formulazione adottata;

c) l'applicazione sistematica della deroga dell'articolo 39, comma sesto, rappresenta un *unicum* sia nei Parlamenti dei Paesi della Comunità europea, sia nelle Assemblee degli altri Stati a regime parlamentare: e su questo punto è davvero superfluo ricordare che il Parlamento di Strasburgo, che dovrebbe rappresentare e riassumere l'esperienza parlamentare della nuova realtà europea, ha adottato norme e principi rispetto ai quali la vigente normativa della Camera italiana sembra arretrata addirittura di qualche secolo.

In proposito rimandiamo ai dati poco più avanti riferiti, relativi alla discussione generale presso le Camere dei Deputati (o istituzioni analoghe di differente de-

nominazione). Premettiamo che in tutti i Paesi citati i tempi relativi alla discussione degli articoli ed emendamenti sono inferiori a quelli segnalati, e che in nessun Paese del mondo esiste un diritto di deroga ai tempi degli interventi, attribuito al Gruppo interessato o ai singoli parlamentari.

Aggiungiamo anche che in molti Paesi la limitazione della durata degli interventi è collegata con un tempo massimo assegnato complessivamente ai Gruppi o dal Presidente dell'Assemblea o dalla Conferenza dei Capigruppo, e che in alcune Assemblee tale tempo complessivo è proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi.

Ed ecco i dati (Unione Interparlamentare, 1977):

Tempi massimi per la discussione generale

A) Camere dei Deputati dei Paesi della CEE:

Germania federale: 15 minuti, salvo dibattiti di grande importanza per i quali il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può autorizzare singoli deputati ad utilizzare fino a 90 minuti;

Belgio: 30 minuti;

Danimarca: durata variabile, ma sempre prefissata, a seconda che si parli a titolo personale o a nome di un gruppo;

Francia: durata sempre limitata, in modo variabile e proporzionalmente alla consistenza dei gruppi;

Irlanda: tempo limitato, a discrezione del Presidente;

Olanda: tempo limitato, prestabilito e proporzionale al gruppo di appartenenza;

Regno Unito: tempo limitato, a discrezione dello « *Speaker* ».

B) Camere di altri Paesi con Parlamenti di tipo occidentale:

Norvegia: 60 minuti, ma il Presidente può ridurre il tempo a suo insindacabile giudizio;

Australia: 20 minuti;

Austria: tempo predeterminato, massimo 30 minuti;

Canada: tempo predeterminato, massimo 40 minuti;

Spagna: tempo predeterminato, a giudizio del Presidente;

USA: tempo predeterminato, massimo 60 minuti;

India: tempo predeterminato, a giudizio del Presidente;

Israele: tempo predeterminato per gruppo parlamentare, oppure tempo massimo di 15 minuti;

Giappone: tempo predeterminato dal Presidente;

Malta: tempo massimo di 40 minuti;

Nuova Zelanda: tempo massimo di 20 minuti;

Svezia: 15 minuti; 30 minuti per i Presidenti di Gruppo;

Svizzera: 10 minuti; 15 minuti per i Presidenti di Gruppo.

La Giunta si era posta, all'inizio dell'esame delle varie proposte di modifica, il problema se alla abolizione della deroga ai limiti di tempo dovesse accompagnarsi una riduzione del termine di 45 minuti stabilito per la discussione nelle linee generali, ad esempio portandolo a 30 minuti. Si ritiene però opportuno non toccare i termini del primo comma dell'articolo 39 del Regolamento, sia per non dare un senso restrittivo alla proposta, sia perché è da riconoscersi obiettivamente che il termine di 30 minuti, in particolari discussioni, può non essere congruo. A questo proposito è bene comunque aggiungere che, non

essendo toccato dalla proposta il primo comma dell'articolo 39, restano esclusi da ogni limite di tempo gli interventi sulle mozioni di fiducia e di sfiducia.

Onorevoli colleghi, la deroga indiscriminata ai limiti di tempo dei dibattiti, lasciata alla volontà di un singolo Gruppo parlamentare, e della quale può beneficiare soltanto chi lo richiede, è in linea di principio, e si è dimostrata in concreto, una norma assurda, discriminatrice dei diritti dei Gruppi e dei singoli deputati, al di fuori della realtà dei Parlamenti moderni. Lo scopo che la Camera si era prefisso

nel 1971 con la sua introduzione nel nostro sistema regolamentare non è stato realizzato, per cui l'innovazione ha rappresentato in sostanza un arretramento rispetto alla stessa disciplina ottocentesca del vecchio Regolamento dell'Assemblea.

La grande maggioranza della Camera non potrà che accogliere la proposta di soppressione del sesto comma dell'articolo 39, anche in vista di una revisione organica di altre parti del Regolamento, che l'esperienza ha dimostrato essere assolutamente indifferibile.

VERNOLA, *Relatore.*

PROPOSTA DELLA GIUNTA

Il sesto comma dell'articolo 39 del Regolamento è soppresso.